

7 SETTEMBRE 2009

TREVISO 28 AGOSTO 2009. Presso la redazione centrale del giornale **"La Tribuna di Treviso"**, si è tenuta una conferenza stampa della DIRPUBBLICA sui temi attuali della P.A., della gestione della macchina statale e della lotta all'evasione fiscale. **In tale occasione è stato presentato, in anteprima, un esposto-denuncia al Procuratore generale e al Procuratore regionale per il Veneto della Corte dei Conti sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate.** Oltre al Segretario Generale ed al Responsabile nazionale del Dipartimento *"Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ha partecipato all'incontro tutto il vertice regionale di DIRPUBBLICA e numerosi altri dirigenti sindacali della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La giornalista **Alessia De Marchi**, con grande interesse ed attenzione, ha posto a Giancarlo Barra una serie di quesiti, le cui risposte Le hanno consentito di ascoltare una voce *"fuori dal coro"*, proprio nel giorno in cui La Tribuna usciva con un titolo in prima pagina: **"Paradisi fiscali, caccia ai Trevigiani"**. Proprio su questo si è, quindi, articolata una vasta disamina della politica fiscale in Italia, al di là della propaganda ufficiale, spesso a grande effetto mediatico. L'evasione fiscale è un problema della massima serietà per la Nazione ed andrebbe affrontato con metodi trasparenti e con il rispetto delle regole, prima di tutti, da parte di chi l'evasione è chiamata a combatterla; contrariamente ne va della credibilità e condivisibilità dell'azione dello Stato. È paradossale, altresì, che proprio l'Amministrazione tributaria non rispetti al suo interno le regole, che spesso Essa stessa si è data. La sua gestione di carattere meramente *"politico"* sta creando pericoli alla legalità e alla democrazia. Tutto ciò, però, non può che riflettersi a danno dei contribuenti. *"Un'Amministrazione Finanziaria che, all'interno, agisce con arbitrio - ha detto Barra - non può tenere un atteggiamento differente all'esterno"*. E gli effetti di tutto questo sono riscontrabili dai livelli attuali dell'evasione fiscale e dalle percentuali d'incasso sugli accertamenti (270 mld i primi e 2% i secondi). Ma, se la tematica fiscale era ovviamente di maggiore interesse per gli interlocutori, stante la localizzazione geografica della testata nell'imprenditoriale Nord-Est, il Segretario Generale ha voluto focalizzare l'attenzione anche sui malesseri della Giustizia (con tutte le sue ripercussioni sui diritti dei cittadini), sullo stato di sofferenza del Ministero del Lavoro (per il quale il Segretario milanese della DIRPUBBLICA, Roberto Fasciani, è intervenuto con un'ampia disamina dei problemi, evidenziando i riflessi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e su numerosi altri settori pubblici (INPS, Salute e AIFA, Università e ricerca). L'incontro ha rappresentato anche l'occasione per rispolverare il vecchio progetto DIRPUBBLICA (data 1997) di **"Fisco federale"**, illustrare le azioni in corso (tra le altre, quelle contro il trattamento di malattia dei pubblici impiegati e quelle per la vicedirigenza) oltre che, come sopra detto, presentare una denuncia per danno all'Erario alla Corte dei Conti. La proficua iniziativa di Treviso è la prima di una nuova stagione d'interazioni che DIRPUBBLICA intende intrattenere con interlocutori qualificati del *"mondo esterno"* alla P.A., in un cambiamento di rotta che renda la nostra politica sindacale più immediata ed efficace per tutti i Colleghi.

La "mezza pagina"

Periodico d'informazioni rapide



di DIRPUBBLICA

Federazione dei Sindacati dei Funzionari, dei Vicedirigenti, dei Dirigenti, dei Professionisti e delle Alte Professionalità delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.



www.dirpubblica.it
info@dirpubblica.it

Via G. Bagnera, 29 - 00146 Roma
Tel.: 065590699 Fax: 065590833

ROMA 4 SETTEMBRE 2009 - VICEDIRIGENZA. L'avvocato **Stefano Viti**, dello STUDIO LEGALE MIRENGHI, VITI, LIOI, ORLANDO del foro di Roma, **difensore di DIRPUBBLICA**, ha comunicato di aver notificato all'Avvocatura di Stato il ricorso del dott. Michele Balice di Belluno alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 64 del 3 febbraio - 12 maggio 2009 resa inter partes dalla sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia che, a sua volta, aveva negato il riconoscimento del diritto alla qualifica di vice dirigente ex articolo 17 bis del decreto legislativo 165 del 2001, introdotto dall'articolo 7 della legge 145 del 2002 con decorrenza dall'8 agosto 2002 (data di entrata in vigore della legge 145 del 2002) ed in subordine, deliberata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8¹ della legge 4 marzo 2009 n. 15, per il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale. L'avvocato **Stefano Viti** ha, altresì, fatto conoscere di aver proposto ricorso al TAR LAZIO, per conto di numerosi Colleghi in servizio presso molteplici Sedi Inps d'Italia, iscritti e simpatizzanti DIRPUBBLICA, contro il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento del silenzio formatosi a seguito della diffida diretta ad ottenere la emanazione del decreto avente ad oggetto la declaratoria della equipollenza alla posizione C2 e C3 del comparto Ministeri delle posizioni inquadramentali del Personale dipendente dalle altre amministrazioni previsto dal secondo comma dell'articolo 17 bis della legge 15 luglio 2002 n. 145 ai fini della applicazione delle disposizioni istitutive dall'area della vice dirigenza. Ciò affinché venga accertato e dichiarato l'inadempimento delle Amministrazioni intimate all'obbligo di provvedere alla emanazione del predetto decreto di equipollenza, con la conseguente emanazione dell'ordine di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, provvedendo alla nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento alla scadenza di detto termine. Una copia dell'atto sarà inviata a ciascun ricorrente.

DIRPUBBLICA/CONFEDIR È, QUINDI, L'UNICO SINDACATO CHE, NELL'AMBITO DI UNA COMPLESSA STRATEGIA COINVOLGENTE LE DIVERSE REALTÀ DESTINATARIE DELLA VICEDIRIGENZA, HA CONDOTTO IN CORTE DI CASSAZIONE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A TALE QUALIFICA, NELL'OSTILITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. **DIRPUBBLICA/CONFEDIR**, INOLTRE, È L'UNICO SINDACATO CHE HA PROVOCATO LA RICHIESTA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA "NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI VICEDIRIGENZA", AFFINCHÉ ESSA SIA ESPUNTA DALL'ORDINAMENTO. SEGUIRÀ UN'ALTRA RACCOLTA UFFICIALE DI FONDI.

¹ L. 4-3-2009 n. 15 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.

Art. 8 (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza).

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La "mezza pagina"

Periodico d'informazioni rapide



di DIRPUBBLICA

Federazione dei Sindacati dei Funzionari, dei Vicedirigenti, dei Dirigenti, dei Professionisti e delle Alte Professionalità delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.



www.dirpubblica.it
info@dirpubblica.it

Via G. Bagnera, 29 - 00146 Roma
Tel.: 065590699 Fax: 065590833

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE - In Corte Costituzionale la L. R. Lazio n. 14/2009² sugli inquadramenti, senza concorso, nella qualifica dirigenziale di 480 funzionari. Importante decisione ottenuta dalla CONFEDIR e dalla DIRER (*Federazione Nazionale dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi delle Regioni - Aderente alla Confedir*), l'avvocato **Domenico Tomasetti** del foro di Roma, **difensore di Confedir e di Direr**, ha fatto conoscere di aver ottenuto dal Consiglio di Stato (Sezione V) l'ordinanza n. 4911/09 del 12/05/2009 - 04/08/2009 di rinvio alla Corte Costituzionale della Legge della Regione Lazio n. 14/2009 non potendo "...considerarsi legittime norme che consentono inquadramenti automatici in qualifiche superiori (nella specie, quella dirigenziale) e, quindi, uno scivolamento verso l'alto di personale in spregio alla regola concorsuale ...". L'importante decisione ottenuta da CONFEDIR e DIRER è stata pubblicata sul nostro sito, www.dirpubblica.it -

² Legge Regionale del Lazio 16 Aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale).

Art. 1 (Disposizioni in materia di personale)

1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell'attività gestionale, è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell'espletamento delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria già rivestita, purché formalmente attribuite.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. 01 Luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale (1) Omissis (2)

Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 luglio 1996, n. 19, S.O. n. 2. (2) Legge abrogata a decorrere dalla data del 1 ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale e dalla data del 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2002 ,n. 6 presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2002 ,n. 6.

La "mezza pagina"

Periodico d'informazioni rapide



di DIRPUBBLICA

Federazione dei Sindacati dei Funzionari, dei Vicedirigenti, dei Dirigenti, dei Professionisti e delle Alte Professionalità delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.



www.dirpubblica.it
info@dirpubblica.it

Via G. Bagnera, 29 - 00146 Roma
Tel.: 065590699 Fax: 065590833

Ultimissime - Contenzioso contro l'ARAN dei Colleghi del Ministero della Giustizia -
Pubblichiamo integralmente la lettera fattacci pervenire dall'avvocato Carmine Medici, del foro di Nola (NA), difensore di DIRPUBBLICA.

"Spett.le **Federazione**
Dirpubblica
Segreteria Generale
- Roma -

Roma, 4/9/2009

Oggetto: Art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre 2003, n. 356, conv., con mod., con legge 27 febbraio 2004, n. 48 - Definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale - Contenzioso dinanzi al Tribunale di Roma - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

faccio riferimento alla contenzioso in oggetto, per comunicare che il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Marrocco, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 18/10/2010.

La questione è pervenuta al predetto Giudice del lavoro a seguito dell'ordinanza con la quale il Giudice designato in sede civile ha ritenuto che la questione dovesse essere risolta seguendo il rito del lavoro.

La predetta ordinanza non è, tuttavia, vincolante per il Giudice del lavoro e, non sussistendo tra gli attori e l'ARAN, della quale è dedotta in giudizio in sua propria responsabilità, alcun rapporto di lavoro, verrà proposta istanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c. La controversia così proposta, infatti, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 409 c.p.c.

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici"

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.